

il bilancio 1946 e che lo stesso art. 7 aggiunge:

"qualora l'importo delle singole quote di ripartizione non raggiunga quelle di una mensilità di stipendio, l'Istituto corrisponde la differenza."

La Commissione del Personale, in occasione della corrispondenza della seconda mensilità di stipendio del giugno 1946, tenne presente:

1°) la particolare situazione di disagio economico del personale;

2°) il principio informatore degli accordi salariali 16.6.1946 che stabiliscono che le mensilità corrisposte a qualsiasi titolo oltre la dodicesima dovranno essere complessive di tutti gli emolumenti (busta) con la sola esclusione dell'indennità di mensa e degli assegni familiari di legge,

deliberò, nella seduta del 21 giugno 1946 che, senza pregiudizio della questione di principio sulla interpretazione della disposizione dell'art. 7 del Contratto Collettivo, per l'anno 1946 venisse corrisposta a tutto il personale di ruolo della Direzione Generale una seconda mensilità di stipendio, comprensiva di tutti gli emolumenti (busta) pagati nel mese di giugno 1946, con la sola esclusione della indennità di mensa e degli assegni familiari di legge e che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del